

**Grida Repubblica Cisalpina Consigli di Guerra Truppe Revisione Armate
1798**

LIBERTÀ

EGUAGLIANZA

IN NOME

DELLA REPUBBLICA CISALPINA

UNA ED INDIVISIBILE
ESTRATTO DE' REGISTRI
DEL DIRETTORIO ESECUTIVO

SEDUTA DEL GIORNO 15 PRATILE ANNO VI REPUBBLICANO
IL CONSIGLIO DE' SENIORI ha fatto deporre agli Atti del Direttorio Esecutivo la seguente LEGGE

IL CONSIGLIO DE' SENIORI AL GRAN CONSIGLIO
IL CONSIGLIO DE' SENIORI ha decretato caso d'urgenza il seguente.

IL GRAN CONSIGLIO AL CONSIGLIO DE' SENIORI

Il Gran Consiglio considerando, che il Codice militare provvisorio stanzionato dai Comitati Riuniti il 24. Vendemmiale anno VI. Repubblica non assicura ai Militari inquisiti alcuna garanzia contro l'omissione, o violazione delle forme prescritte nei Giudizj militari, né contro l'incorpetenza de' Consigli di Guerra.

Considerando, che le Truppe non deggiono essere private di questo beneficio di garanzia, che la Commissione accorda a tutti i Cittadini, e che non è incompatibile col Governo Militare, potendosi conciliare con quella speditezza, che è indispensabile nell'Amministrazione della Giustizia criminale militare.

Previa la dichiarazione d'urgenza sul motivo di non ritardare ulteriormente un così giusto provvedimento già sollecitato con Messaggi del Direttorio, ed attualmente impetrato da diversi inquisiti.

R. F. S. O. L. V. E.

I. Sarà stabilito per tutte le Truppe della Repubblica Cisalpina un Consiglio di Revisione permanente in ogni Divisione d'Armata delle Truppe impiegate nell'Interno.

II. Il Consiglio di Revisione è composto di cinque Membri, cioè d'un Offiziale Generale, che presiederà = D'un Capo di Brigata = D'un Capo di Battaglione, o di Squadrone = Di due Capitani e d'un Segretario a scelta del Presidente = Il Relatore sarà preso tra i Membri del Consiglio, e scelto dal medesimo.

III. Vi sarà presso a' Consigli di Revisione un Commissario Ordinaro, o un Commissario di Guerra di prima classe, il quale avrà le funzioni di Commissario del Potere Esecutivo.

IV. I Generali d'Armata, o Generali, o Comandanti in Capo le Divisioni delle Truppe dell'Interno nomineranno rispettivamente i loro comandati Membri del Consiglio di Revisione, e provvederanno pure al rimpiazzo interinale di quelli fra i Membri del Consiglio, che si troveranno legittimamente impediti, oppure assenti. La Commissione Ordinaro, o Ordinari di Guerra che si troveranno in detta qualità saranno incaricati di adempere le funzioni del Commissario del Potere Esecutivo.

V. In mancanza d'un numero sufficiente d'Ufficiali ammissibili al Consiglio di Revisione in una Divisione di Truppe impiegate nell'Interno, il Comandante in Capo di questa Divisione è autorizzato a supplirvi con Ufficiali di grado corrispondente, ritirati dal servizio in conseguenza o di accidentali riposi, o di riforma, o soppressione, e che abbiano servito nelle Armate della Libertà.

VI. In nessun caso il Comandante in Capo della Divisione, che ha nominato i Membri del Consiglio di Guerra, sarà ammesso al Consiglio di Revisione.

VII. Niun Militare sarà ammesso al Consiglio di Revisione se non ha l'età di anni trenta compiuti, e se essendo Cittadino Cisalpino non ha cominciato a servire nel Militare l'anno primo della Libertà Cisalpina, ed essendo Straniero non può giustificare il l'oi servizio militare di sei anni compresi quello che avesse prestato precedentemente presso altre Potenze. Dopo un quinquennio poi dalla pubblicazione della presente Legge non potrà nominarsi a Membro del Consiglio di Revisione chi non avrà servito sei anni nel Militare della Repubblica Cisalpina.

VIII. Le disposizioni degli articoli 6. 7. 8. del Codice militare provvisorio sanzionate li 24. Vendemmiale verranno osservate, concernente le sue annualità, le renzute penali, e le eccezioni legali de' Membri del Consiglio di Guerra sono applicabili ai Membri del Consiglio di Revisione.

IX. Niun potrà aver parte nella Revisione della Sentenza di un Consiglio, nel quale un di lui Parente, o Compagno in grado profero dall'articolo 207. della Costituzione abbia seduto come Giudice, ma sarà rimpiazzato interinalmente in conformità di quanto è prescritto di sopra all'articolo 4.

X. Il Consiglio di Revisione sarà sempre convocato dal Presidente, e nel luogo che dal medesimo verrà designato.

XI. Le sedute sono pubbliche: la polizia delle medesime appartiene al Consiglio stesso, e ad alcuno degli Spettatori turbato in qualche modo la tranquillità, e l'ordine, il Presidente a norma delle mancanze potrà infliggergli la pena della prigione, la quale però non si estenderà oltre lo spazio di quindici giorni.

XII. Il Consiglio è incaricato di riverire sulla domanda del Commissario del Potere Esecutivo, o su quella delle Parti da esse, o da' loro Difensori presentate, le Sentenze finora pronunziate dai Consigli di Guerra delle Truppe della Repubblica.

XIII. In caso, che non esista Diritto di poverdersi per ciò, che riguarda le Parti, il Commissario del Potere Esecutivo potrà procedere d'Ufficio. In caso però di annullazione de' Prevenuti non

avrà che 24. ore di tempo per notificare il suo Diritto di poverdersi all'Ufficio del Consiglio di Guerra.

XIV. Nelle 24. ore dalla notificazione del Diritto di poverdersi il Consiglio di Guerra invierà i ricapiti della procedura con copia della sua decisione al Presidente del Consiglio di Revisione, che sarà tenuto di convocare immediatamente i Membri di questo Consiglio.

XV. Il Consiglio di Revisione una volta radunato per pronunciare sulla validità di una Sentenza, non potrà sciogliersi senza aver data la sua decisione.

XVI. I Difensori delle Parti saranno ammessi al Consiglio, se vi si presentano. Essi potranno dopo il rapporto fare tutte le osservazioni convenienti. In seguito il Commissario del Potere Esecutivo farà le sue requisizioni, sulle quali i Difensori saranno ammessi a fare quelle osservazioni, che crederanno necessarie. Dopo di che il Consiglio procederà alla Sentenza.

XVII. Il Consiglio di Revisione pronuncerà a maggioranza di voti l'annullazione delle Sentenze nei seguenti casi:

1. Allorché il Consiglio di Guerra non è stato formato nella maniera prescritta dalla Legge.

2. Allorché il Consiglio di Guerra ha oltrepassato la di lui competenza sia riguardo alle Persone inquisite, sia riguardo ai delitti, de' quali la Legge gli attribuisce la Revisione.

3. Allorché è dichiarato incompetente per giudicare un Procetato sottoposto alla giurisdizione.

4. Allorché alcuna delle forme prescritte dalla Legge non è stata osservata sia nell'informazione, sia nell'istruzione.

5. Finalmente allorché la Sentenza non è conforme alla Legge nell'applicazione della pena.

XVIII. Il Consiglio di Revisione non entra nel merito della causa, ma soltanto annulla la Sentenza, allorché in questa emerge alcuno de' vizi specificati nell'articolo precedente.

XIX. Se la nullità della Sentenza emerge dalla mancanza di competenza di chi l'aveva proferta, il Consiglio di Revisione ristorce la pena per la decisione, e merita al Tribunale, a cui spetta. In ogni altro caso egli la rinviere al Consiglio di Guerra specialmente stabilito in ogni Divisione come sarà prescritto nell'articolo seguente, affinché si passi a nuova informazione, e giudizio.

XX. Sarà stabilito in ogni Divisione d'Armata, ed in ogni Divisione di Truppe nell'Interno un secondo Consiglio di Guerra permanente per conoscere, e giudicare tutti i delitti militari, in caso di annullazione di Sentenza emanata da un Consiglio di Revisione.

XXI. Il Codice Militare provvisorio, e l'articolo 6. della presente sono comuni, ed applicabili a questi Consigli di Guerra.

XXII. In nessun caso i Membri de' Consigli stabiliti dal suddetto Codice potranno riunirsi con quelli de' Consigli stabiliti dalla presente per sanzionazione di procedure.

XXIII. Nel caso di conferma di Sentenze il Consiglio di Revisione trasmette il Processo unitamente alla copia della propria decisione segnata da tutti i suoi Membri al Consiglio di Guerra, la Sentenza del quale è stata confermata, e questo è tenuto di farla eseguire nel tempo, e modo prescritti dalla Legge suddetta.

XXIV. In caso di annullazione di Sentenza la trasmissione del Processo, e della decisione del Consiglio si fa entro il corso di 24. ore alla Tribunale del quale si è parlato agli articoli 18. e 19. La decisione poi si effettua nel tempo stesso tanto al Ministro della Giustizia, quanto al Consiglio di Guerra la Sentenza del quale è annullata.

XXV. La trasmissione del Processo, e della decisione del Consiglio si fa dal Relatore, cui si rilascia l'originaria ricevuta per suo discarico.

XXVI. Allorché dopo un'annullazione la seconda Sentenza è attaccata in merito per le stesse ragioni addotte contro la prima, la questione non può più agitare nel Consiglio di Revisione, ma viene proposta al Corpo Legislativo, che fa una Legge, alla quale il Consiglio di Revisione è tenuto di conformarsi.

XXVII. Dal Consiglio di Revisione non sarà data decisione alcuna prima che il Presidente abbia fatto deporre all'Ufficio un Esemplare delle Leggi tanto penali, quanto organiche dello stabilimento de' Consigli di Guerra, e tale atto sarà registrato, e ne sarà fatta menzione nella decisione del Consiglio di Revisione da trasmettersi sia al Consiglio di Guerra, sia ad un altro Tribunale.

XXVIII. La decisione del Consiglio di Revisione sarà motivata.

XXIX. La presente Risoluzione sarà stampata.

LUINI PRESIDENTE
Milano li 15. Pratile Anno VI. Repubblica

IL CONSIGLIO DE' SENIORI Approva

NANI PRESIDENTE

VENTURELLI SEGRETARIO

IL DIRETTORIO ESECUTIVO ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita dal PRESIDENTE DEL DIRETTORIO ESECUTIVO

COS CABBILI

Certificato conforme = **IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA**
LUOSI

Per copia conforme ad altro pervenuta all'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Controllo con Lettera del Ministro della Giustizia datata il 17. Pratile Anno VI. Repubblica.

Reggio 21. Pratile anno VI. (9. Giugno 1798 v. s.)

L. ROSSI Presidente
G. ORLANDINI

VARESI = STEFANI Segretari.

Sessione CXG. del Consiglio de' Seniori

IL CONSIGLIO DE' SENIORI Approva

ORIOI SEGRETARIO

Per il Direttorio Esecutivo
Il Segretario Generale
TACANI

BELLERIO SEGRETARIO

P. CAGNOLI Segretario

Reggio per Diritto. Si vende nell'Ufficio della Posta delle Lettere al prezzo di soldi dieci di Reggio per voto della Repubblica.



Grida,

**In nome
della Repubblica Cisalpina
Una ed indivisibile**

Estratto dei registri del Direttorio Esecutivo

"Il Gran Consiglio considerando, che il Codice militare provvisorio sanzionato dalli Comitati Riuniti li 24 Vendemmiale anno VI Repubblicano portante lo stabilimento de'Consiglij di Guerra permanenti per le Truppe della Repubblica Cisalpina non assicura ai Militari inquisiti alcuna garanzia contro l'omissione, o violazione delle forme prescritte pe' Giudizi militari, nè contro l'incompetenza de'Consigli de' Guerra [...]"

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita 35,00 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Pel Davolio, Reggio 1798; testo su due colonne; piccolo fregio cisalpino inciso al margine sup.; margini alla forma. Cm 57x44,5.

Condizioni di conservazione

Esemplare ben conservato con minimi segni del tempo, pieghe di conservazione.

SC03.D13656 N